



COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di Messina

N° 217 del Reg.

Data 05/09/2019

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: Approvazione schema accordo di transazione stragiudiziale "AVV. Maria Tarantino/Comune di Capri Leone.-

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese Settembre alle ore 11:05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

			PRESENTE	ASSENTE
FILIPPO	BORRELLO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MANCARI	RICCARDO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARCIONE	LUCIA	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GIACOBBE	ALESSANDRO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa, **Maria Gabriella Crimi** la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Borrello assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione schema accordo di transazione stragiudiziale “AVV. Maria Tarantino/Comune di Capri Leone.-

Premesso che:

- con ricorso depositato il 24.09.2015 il Comune di Capri Leone avviava un giudizio ad istanza di parte ex art. 58 del R.D. 1038/1933 nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A con il quale chiedeva la condanna di predetta società al pagamento in proprio favore della somma di € 550.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, pari a quanto colpevolmente non riscosso in dipendenza della convenzione stipulata per la riscossione dei tributi locali dell'Ente.
- Riscossione Sicilia S.p.A. si costituiva in giudizio a mezzo dell'Avv. Maria Tarantino e nella propria memoria difensiva eccepeva l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore;
- in data 12.07.2016 la Corte dei Conti – sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - ha depositato la sentenza n. 568/2016, notificata all'Ente in data 27.09.16, con la quale condannava il Comune di Capri Leone, in persona del Sindaco *pro tempore*, previo rigetto del ricorso, a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.698,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA in favore dell' Avv. Maria Tarantino, quale procuratore distrattario;
- l'Avv. Maria Tarantino, quale procuratore distrattario delle somme dovute dall'Ente, dopo vari solleciti notificava due atti di precetto con i quali si chiedeva la somma onnicomprensiva di €. 6.153,00 e due atti di pignoramento con i quali ha sottoposto a pignoramento la somma fino alla concorrenza del credito precettato aumentato della metà ex art. 546 c. 1 c.p.c. per complessivi €. 9.229,50;
- nonostante i numerosi solleciti/diffide il Comune di Capri Leone, disattendendo quanto statuito nella sentenza n. 568/2016 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, non ha corrisposto le somme dovute a titolo di spese di lite; e l'Avv. Tarantino ha inviato atto di diffida a mezzo pec nei giorni 26.04.2018, 24.05.2018 e 3.05.2019, senza alcun riscontro;
- in data 26.07.2019 l'Avv. Maria Tarantino notificava al Comune di Capri Leone e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana - Sezione Giurisdizionale, Ricorso per ottemperanza ex art. 218 D.Lgs 174/2016 alla sentenza emessa dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 568/2016, depositato in data 1.08.2019;

Dato Atto che, giuste note del 06/08/19 prot. 9738, 9842 del 08/08/19, 22/08/19 prot. 10201 e prot. 10303 del 27/08/19, le parti sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della vertenza relativa al mancato pagamento delle somme di cui in premessa, alle seguenti condizioni:

- il Comune di Capri Leone, in persona del sindaco *pro tempore* si impegna e obbliga a versare all'Avv. Maria Tarantino la somma complessiva di € 6.713,24 ad integrale soddisfo del credito ingiunto con l'atto di precetto notificato il 17.09.2017 e delle spese legali relative al Giudizio di Ottemperanza incoato presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale, così specificate: Euro 6.013,24 a titolo di onorari dell'Avv. Maria Tarantino comprensivi di spese vive esenti (Regime forfettario) ed € 700,00 a titolo di onorari professionali dell'Avv. Viviana Caniglia relative al Giudizio di ottemperanza;

- l'Avv. Maria Tarantino rinuncia alla corresponsione degli interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dal 27.09.2016 fino al soddisfo nonché ad ogni altra somma direttamente e/o indirettamente collegata al titolo esecutivo.

Evidenziato che risulta conveniente dare corso all'accordo, sia per il risparmio conseguente in quanto l'Avv. Maria Tarantino rinuncia agli interessi legali a far data dal 27.09.2016 fino al soddisfo nonché ad ogni altra somma direttamente e/o indirettamente collegata al titolo esecutivo, sia al fine di evitare ulteriori giudizi con aggravii di spese legali conseguenti;

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere tra loro.

Considerato che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo, essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni posti in essere;

Dato Atto, infine, che la transazione si configura come un contratto a prestazioni corrispettive che prescinde dall'accertamento della situazione controversa e si distingue dal negozio di accertamento in quanto le parti compongono la lite senza verificare la fondatezza delle rispettive pretese, ma disponendo dei suoi diritti;

Preso Atto:

- che il prevalente unanime orientamento giurisdizionale della Corte dei Conti stabilisce che gli accordi transattivi non rientrano nella tipologia dei debiti fuori bilancio (tra le altre, deliberazione Sez. Regionale di controllo Toscana n. 30/P08, deliberazione sez. Regionale di Controllo Lombardia n. 598/2010, deliberazione Sez. Regionale di Controllo Campania n. 116/2010);
- che come indicato anche dal parere n. 4/2014 della sezione Ligure della Corte dei Conti, la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisce a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale;
- che la competenza alla transazione è ricondotta al Consiglio comunale quando l'accordo transattivo prevede la rateazione del debito transato "mediante imputazione delle singole rate annuali in successivi bilanci di previsione", atteso che, a norma dell'art. 42 del TUEL, è attribuita all'organo consiliare la competenza per le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (escluse le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo);

Considerato:

- che, non ricorrendo l'ipotesi di rateizzare l'importo riconosciuto nell'accordo transattivo su più bilanci e inerendo la fattispecie transattiva a situazioni che implicano valutazioni non comprese nella mera attività gestionale, la competenza è da ritenersi della Giunta Comunale;
- che l'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6), del D. Lgs. n. 267/2000, come introdotta dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto-legge n. 174/2012, comprende tra le materie per le quali deve essere chiesto il parere dell'organo di revisione le "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni";
- che, a norma dell'art. 239, comma 1, lettera a), del TUEL, l'Organo di revisione svolge attività di collaborazione nei confronti del Consiglio comunale;
- che, pertanto, anche come indicato dal parere n. 345/2013 della sezione piemontese della Corte dei conti, per verificare l'obbligo dell'espressione del parere da parte dell'Organo di revisione per gli accordi transattivi, è necessario prima di tutto analizzare se l'organo consiliare sia competente alla definizione dell'accordo stesso, in quanto, solamente in quel caso, l'Organo di revisione avrebbe l'obbligo di esprimere il parere sulla proposta di deliberazione;
- che, per quanto sopra esposto, non ricorre, pertanto, l'obbligo del parere da parte dell'organo di revisione;

Ritenuto di dover procedere ad una transazione bonaria della questione in oggetto;

Riconosciuta la competenza della Giunta ad approvare la transazione;

Visto il T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l'OO.EE.LL.della Regione Sicilia;

Visto lo Statuto comunale;

Per quanto sopra premesso,

PROPONE


1. **Di approvare** l'allegato schema di transazione, che forma parte integrante e sostanziale della

presente proposta per la definizione del debito con l'Avv. Maria Tarantino, relativamente al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza della Corte dei Conti n. 568/2016 del 12/07/2016 notificata all'Ente in data 27/09/2016;

2. **Di Autorizzare** il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della stessa;
3. **Di assegnare al** responsabile dell'Area Economico – Finanziaria la somma complessiva di €.6.713,24;
4. **Dare atto** che una volta effettuato l'integrale pagamento del *quantum* pattuito a saldo e stralcio della posizione debitoria da parte di questo Ente le parti tutte non avranno null'altro a pretendere l'una dall'altra con riferimento alla sentenza n. 568/2016 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – in data 12.07.2016 ed al relativo atto di precetto, nonché in riferimento al Giudizio di ottemperanza alla predetta sentenza già pendente la cui udienza è stata fissata per il giorno 11.12.2019;
5. **Autorizzare** responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per l'assolvimento degli adempimenti consequenziali
6. **Dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente e dovrà essere inserito nell'apposita sezione del sito istituzionale
7. **Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L.R. 44/91.

Li, 03 settembre 2019

Il Responsabile dell'Area Economico- Finanziaria
Dott.ssa Giuseppina Mangano



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Giuseppina Mangano", written over the typed name.

COMUNE DI CAPRI LEONE
(Città Metropolitana di Messina)

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18/08/2000, sulla proposta di deliberazione ante riportata e presentata dal Responsabile dell'Area

Per quanto riguarda la **Regolarità tecnica** si esprime parere **"FAVOREVOLE"**.

Li, 03 settembre 2019



Il Responsabile dell'Area Contabile

Dott.ssa Giuseppina Mangano

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere **"FAVOREVOLE"**

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 si attesta la copertura finanziaria al

Il Capitolo 11040508 Tit 1 Miss. 4 Pgr 2 Mca 2 IMP. 432/15

Li, 03 settembre 2019



Il Responsabile dell'Area Contabile

Dott.ssa Giuseppina Mangano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
CONSIDERATO che nulla osta per l'approvazione;
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

D E L I B E R A

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere, ad unanimità di voti la Giunta Comunale

D E L I B E R A

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, L.R. 44/91

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

TRA

L'AVV.

, nat

) rappresentata e difesa dall'Avv. , del Foro

di , ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio sito in , Via ,

E

Il

– domiciliato presso la Casa Comunale sita in

PREMESSO CHE:

- con ricorso depositato il 24.09.2015 il Comune di Capri Leone avviava un giudizio ad istanza di parte *ex art. 58 del R.D. 1038/1933* nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A con il quale chiedeva la condanna di predetta società al pagamento in proprio favore della somma di € 550.000,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, pari a quanto colpevolmente non riscosso in dipendenza della convenzione stipulata per la riscossione dei tributi locali dell'Ente.

Riscossione Sicilia S.p.A. si costituiva in predetto giudizio a mezzo dell'Avv. Maria Tarantino e nella propria memoria difensiva eccepiva l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore;

- in data 12.07.2016 la Corte dei Conti – sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana - ha depositato la sentenza n. 568/2016, resa nel giudizio ad istanza di parte iscritto al n. 62688 del registro di segreteria, con la quale ha condannato il Comune di Capri Leone, in persona del Sindaco *pro tempore*, previo rigetto del ricorso, a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.698,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA in favore dell' Avv. Maria Tarantino, quale procuratore distrattario;

- in data 27.09.2016 la predetta sentenza n. 568/2016 con spedizione esecutiva è stata notificata al Comune di Capri Leone, in persona del Sindaco *pro tempore*, presso la sede comunale;

- l'Avv. Maria Tarantino, visto il perdurante inadempimento da parte del Comune di Capri Leone, avviava ben due procedure esecutive mobiliari, entrambe con esito negativo;
- nonostante i numerosi solleciti/diffide il Comune di Capri Leone, disattendendo quanto statuito nella sentenza n. 598/2016 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, non ha corrisposto le somme dovute a titolo di spese di lite; e l'Avv. Tarantino ha inviato atto di diffida a mezzo pec nei giorni 26.04.2018, 24.05.2018 e 3.05.2019, senza alcun riscontro;
- in data 26.07.2019 l'Avv. Maria Tarantino notificava al Comune di Capri Leone e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana - Sezione Giurisdizionale, Ricorso per ottemperanza ex art. 218 D.Lgs 174/2016 alla sentenza emessa dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 568/2016 in data 12.07.2016, depositato in data 1.08.2019;
- le parti, in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della vertenza relativa al mancato pagamento delle somme di cui in premessa, alle seguenti condizioni:
 - il Comune di Capri Leone, in persona del sindaco *pro tempore* si impegna e obbliga a versare all' Avv. Maria Tarantino la somma complessiva di € 6.713,24 ad integrale soddisfo del credito ingiunto con l'atto di precetto notificato il 17.09.2017 e delle spese legali relative al Giudizio di Ottemperanza incoato presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale, così specificate: Euro 6.013,24 a titolo di onorari dell'Avv. Maria Tarantino comprensivi di spese vive esenti (Regime forfettario) ed € 700,00 a titolo di onorari professionali dell'Avv. Viviana Caniglia relative al Giudizio di ottemperanza;
 - l'Avv. Maria Tarantino rinuncia alla corresponsione degli interessi legali maturati e maturandi con decorrenza dal 27.09.2016 fino al soddisfo nonché ad ogni altra somma direttamente e/o indirettamente collegata al titolo esecutivo.
 - allo stato, le parti, addivenute alla determinazione di definire ogni e qualunque profilo attinente alla sentenza n. 568/2016 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana e del relativo Giudizio per Ottemperanza iscritto al n. 66692 di segreteria la cui udienza è fissata per l'11.12.2019, rinunciando a tutte le azioni giudiziarie proposte e proponibili correlate alla citata Sentenza n. 568/2016 Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale, facendosi reciproche concessioni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

La premessa narrativa, accettata, è parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone presupposto logico e giuridico.

Articolo 2

Il Comune di Capri Leone, in persona del Sindaco *pro tempore*, a fronte del credito vantato dall'avv. Maria Tarantino ed indicato in premessa, si impegna a versare la somma complessiva concordata di € 6.713,24 *omnia*.

La suddetta somma verrà corrisposta in un'unica soluzione all'Avv. Maria Tarantino a mezzo bonifico al conto corrente intestato a Maria Tarantino IBAN:*omissis*..... entro il 20.09.2019.

Articolo 3

L' Avv. Maria Tarantino accetta la somma di cui sopra a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, e/o ragione di credito direttamente e/o indirettamente collegabile alla citata Sentenza n. 568/2016 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 12.07.2016 e al Giudizio di Ottemperanza incoato presso la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale di Palermo, che per l'effetto si intenderà totalmente rinunciato

Il mancato pagamento della suddetta somma entro il termine concordato comporterà la decadenza della transazione e la facoltà dell'Avv. Tarantino di dar seguito al Giudizio di Ottemperanza con la notifica del Decreto di fissazione d'udienza.

L'esatto adempimento da parte del Comune di Capri Leone comporterà l'estinzione dell'obbligazione assunta e la rinuncia agli atti ed al giudizio.

Il presente accordo non ha efficacia novativa.

Articolo 4

Con il pagamento integrale di quanto previsto, le parti tutte si danno atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra con riferimento alla sentenza n. 568/2016 emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – in data 12.07.2016 ed al relativo atto di precetto, nonché in riferimento al Giudizio di ottemperanza alla predetta sentenza già pendente la cui udienza è stata fissata per il giorno 11.12.2019

Articolo 5

Le Parti dichiarano espressamente, che il presente accordo è stato oggetto di trattativa tra le stesse e, pertanto, non necessita di approvazione specifica ai sensi degli artt.

1341 e 1342 c.c. e comporta ricognizione del debito e contestuale promessa di pagamento del debito scaduto

Articolo 6

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le spese di registrazione sono a carico del richiedente per gli usi consentiti dalla legge.

La presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti, viene redatta in quattro copie originali e si compone di complessive quattro (4) facciate fin qui.

Palermo addì

Avv. Maria Tarantino

Comune di Capri Leone

in persona del Sindaco *pro tempore*

Filippo Borrello

Avv. Viviana Caniglia

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

L'ASSESSORE ANZIANO

Maurizio Ricca

IL PRESIDENTE

Giuseppe Barvello

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Fabbri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – On Line del Comune (www.comune.capri Leone me.it) il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

L'ADDETTO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal _____ al _____ e che nessuna osservazione e reclamo è pervenuto.

Capri Leone li, _____

Il Segretario Comunale

Il Responsabile del Servizio

<p><input type="checkbox"/> Trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.</p> <p>L'Addetto</p> <p>_____</p> <p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>_____</p>	<p>ESECUTIVITÀ</p> <p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;</p> <p><input type="checkbox"/> Dopo trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione;</p> <p>Capri Leone li <u>05/09/2019</u></p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p><i>Paolo Fabbri</i></p>
<p>È copia conforme all'originale li _____</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>_____</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio</p> <p>_____</p> <p>Li _____</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>_____</p>